

CITTA' DI VIBO VALENTIA

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

prot. n. 14672 del _____

RM/tf

N. 14 del registro

OGGETTO: Approvazione Regolamento del Mercato Coperto e libero.

L'anno duemila il giorno 20 del mese di marzo alle ore 16,30 con il prosieguo, in Vibo Valentia, nella solita sala delle adunanze consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale in II^ convocazione.

All'inizio della discussione dell'oggetto sopra indicato, risultano presenti i seguenti consiglieri:

a - 1 D'AGOSTINO Alfredo - SINDACO

2		MOBILIO Vincenzo	22	a	TALARICO Maurizio
3		ARENA Luciano	23		PIRO Mariano
4		PELAGGI Gioele Paolo	24		PALAMARA Giovanni
5		PAGANO Antonio	25		PORRETTA Vincenzo
6		BARBUTO Francesco	26		MIRABELLO Fortunato
7	a	CASUSCELLI Costantino	27		PASQUA Giovanni
8	a	MUSCARI Pietro	28		MIRABELLO Giuseppe
9		PALLINI Dario	29	a	VALIA Antonio
10		SILVESTRO Maria	30		PACIENZA Gaetano
11		BRASCA Giuseppe	31		IANNELLO Antonio
12		POLITI Domenico	32		VINCI Nicola
13	a	STUPPIA Maria Alfonsina	33	a	VINCI Francesco
14	a	LIMARDO Maria	34	a	COMITO Gianfranco
15	a	BASILE Maddalena	35	a	MERCADANTE Pasquale
16		CONGESTRI' Ciro	36		COLACE Giovanni
17		CRUPI Nicola	37	a	MUSCAGLIONE Felice
18	a	MARAFIOTI Giovanni	38	a	TEDESCO Maria Catena
19		PRETA Valentino	39		VITA Luciano
20		VARTULI Pasquale	40		PITARO Vito
21		GRAZIANO Emilio	41		SCALAMANDRE' Silvestro

Consiglieri presenti n. 27 su n. 41 componenti il Consiglio Comunale.

Presiede la seduta il Sig. Mobilio Vincenzo, in qualità di Presidente del Consiglio Comunale.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale del Comune, dr. Domenico Primerano.

La seduta è pubblica.

Il Presidente pone in discussione l'argomento iscritto al 3° punto dell'Ordine del Giorno "Gestione Soste tariffate."] 51

Il Consigliere Pelaggi propone l'inversione dell'ordine del giorno per trattare, prima, l'argomento iscritto al 4° punto: Approvazione Regolamento del Mercato Coperto e libero.

Posta a votazione per appello nominale la proposta d'inversione viene approvata con il seguente esito:

Consiglieri Presenti n. 27

Voti favorevoli n. 17 (Mobilio - Arena - Pelaggi - Pagano - Barbuto - Pallini - Silvestro - Brasca - Politi - Congestrì - Crupi - Preta - Vartuli - Graziano - Piro - Palamara - Porretta)

Astenuti n. 10 (Mirabello F. - Pasqua - Mirabello G. - Pacienza - Iannello - Vinci N. - Colace - Vita - Scalamandrè - Pitaro)

Il Presidente pone, quindi, in discussione l'argomento indicato in oggetto.

Svolge la relazione sull'argomento l'Assessore al Commercio Prof. Massimo Arena il quale dopo avere illustrato il Regolamento, ringrazia gli Uffici che hanno collaborato alla relativa predisposizione, nonché la 3^a Commissione Consiliare per il contributo dato nell'esame del Regolamento stesso.

Conclusa la relazione dell'Assessore si apre il dibattito.

Interviene il Consigliere Prof. ssa Maria Silvestro che in qualità di Presidente della 3^a Commissione Consiliare informa sui lavori svolti dalla Commissione stessa per l'esame della pratica in discussione.

Il Consigliere Vita dopo avere esposto considerazioni di carattere generale, propone il seguente emendamento al comma 3° dell'art. 7 del Regolamento.

"Sostituire al comma 3 dell'art. 7 alle parole "La Giunta Comunale" le parole" Il Dirigente settore Commercio".

Si procede, quindi, per alzata di mano, alla votazione dell'emendamento, presentato dal Consigliere Luciano Vita, munito del parere favorevole del Dirigente (Allegato n.1) che viene approvato all'unanimità dei n. 27 Consiglieri presenti.

Il Presidente pone ai voti, per appello nominale, l'approvazione del Regolamento così emendato e si ha il seguente risultato:

Consiglieri Presenti n. 25 (Mobilio - Arena L. - Pelaggi - Pagano - Barbuto - Pallini - Silvestro - Brasca - Politi - Congestrì - Crupi - Preta - Vartuli - Graziano - Piro - Palamara - Porretta - Mirabello F. - Pasqua - Mirabello G. - Pacienza - Vinci N. - Mercadante - Vita - Scalamandrè)

Voti favorevoli n. 25

Il Presidente proclama il risultato e dichiara approvata la proposta emendata.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentito l'Assessore alle attività Economiche prof. Massimo Arena che illustra il provvedimento da adottare;

Vista l'art. 1 e 15 del T.U. della legge sull'assunzione diretta di pubblici servizi, approvata con delibera R.D. 15 ottobre 1925, n. 2578;

Visto il D.P.R. 26.3.1980, n. 327, regolamento di esecuzione della legge 30.4.1962, n. 283;

Vista la legge del 9.2.1963, n. 69 e successive modificazioni;

Considerato che il Comune ha assunto l'esercizio in economia del mercato pubblico di via Clarisse per la vendita al minuto di prodotti alimentari ed ha predisposto un'area per la vendita di prodotti non alimentari ed attività artistico artigianale con diritto di privativa;

Ritenuto pertanto di dover adottare un nuovo regolamento per il mercato e libero che tenga conto di tutte le innovazioni che hanno interessato negli ultimi anni la disciplina amministrativa delle attività economiche;

Vista la bozza di regolamento predisposta dall'ufficio Commercio e sottoposta al parere delle organizzazioni di categoria interessate;

Visto il parere favorevole della Commissione consiliare, reso nella seduta del 21.2.2001;

Visto il parere favorevole del responsabile del servizio sotto il profilo della regolarità tecnica, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

Con votazione espressa per alzata di mano che ha dato il risultato riportato in narrativa

DELIBERA

- 1) di approvare il nuovo regolamento del mercato coperto nel testo allegato al presente atto quale sua parte integrante ed essenziale.

Del che è verbale

Il Presidente
F.to V. Mobilio

Il Segretario Generale
F.to D. Primerano

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario Generale del Comune che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio il giorno 23 MAR. 2001 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Dalla residenza Municipale, li 23 MAR. 2001

Il Segretario Generale
IL VICE SEGRETARIO
F.to. Primerano
(Dot. Primerano)

E' Copia Conforme all'originale

Data

23 MAR. 2001



Il Segretario Generale

IL VICE SEGRETARIO
(Dot. Vitarra Garri)

REGOLAMENTO MERCATO COPERTO E LIBERO

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

Il Comune di Vibo Valentia assume l'esercizio in economia del mercato pubblico di via Clarisse per la vendita al minuto di prodotti alimentari e predispone un'area appositamente ristrutturata per la vendita di prodotti non alimentari e attività artistico artigianale con diritto di privativa, in conformità degli artt. 1 e 15 del T.U. della legge sull'assunzione diretta di pubblici servizi, approvata con R.D. 15 ottobre 1925 n. 2578 e di ogni altra norma che disciplina la vendita dei prodotti sopra indicati.

La struttura dispone di box, di banchi speciali per posteggi coperti, di posteggi giornalieri e di locali annessi.

ART. 2

Le domande di concessione di box, banchi di vendita e posteggi in genere, e tutto quanto ha attinenza alla organizzazione ed al funzionamento dei mercati al minuto vengono esaminate dal competente ufficio del commercio secondo criteri contenuti nel presente regolamento. La competenza per il rilascio dell'autorizzazione di concessione è attribuita in via esclusiva al dirigente dell'ufficio commercio.

ART. 3

Il numero, l'ubicazione e le superfici dei mercati all'aperto sono determinati dal Consiglio Comunale, sentiti i Dirigenti LL.PP., VV.UU e P.E.S., per quanto di loro rispettiva competenza



ART. 4

Il Dirigente dell'Ufficio commercio ed Annona curerà il buon funzionamento del mercato a mezzo del competente corpo dei VV.UU., LL.PP. e dell'ufficio sanitario.

ART. 5

I titolari degli esercizi di vendita di prodotti alimentari, siti nell'interno del mercato, dovranno essere in possesso dell'autorizzazione sanitaria rilasciata a seguito di nulla osta dell'Ufficio sanitario e dovranno essere osservate tutte le disposizioni di cui al D.P.R. 26.3.1980 n. 327, regolamento di esecuzione della legge 30.4.1962 n. 283 e successive modificazioni ed integrazioni, e nel rispetto dei tempi di attuazione di ordinanza del Ministro della Sanità 07.03.2000.

ART. 6

Per richiedere la concessione di box, di banchi di vendita e di posteggi, sia nel mercato coperto che in quelli all'aperto, occorre presentare al Sindaco domanda in bollo corredata dei seguenti documenti:

- a) autorizzazione rilasciata dal Comune;
- b) libretto di idoneità sanitaria rilasciata dal Comune (solo per la somministrazione di prodotti alimentari)

Il Comandante dei VV.UU., coadiuvato dal personale della medesima ripartizione sovrintende al regolare funzionamento dei mercati, ne controlla l'efficienza e ne cura l'andamento amministrativo e tecnico dei servizi. Provvede ad eseguire e far osservare le norme del presente regolamento, nonché le disposizioni annonarie, generali e specifiche dei mercati.

Cura l'ispezione di posteggi e verifica che le derrate ed i generi esposti rispondano ai requisiti di piena e corretta commerciabilità può richiedere, ove lo ritenga opportuno, particolari interventi dell'Ufficio d'Igiene e dell'Ufficio del Veterinario.

Applica le sanzioni di carattere disciplinari previste dal presente regolamento e dalle leggi vigenti; dispone per la eliminazione delle cause che possono turbare il buon andamento del mercato riferendone immediatamente al dirigente competente. La Ripartizione VV.UU. all'uopo, si avvale anche dell'opera dei Vigili sanitari, fermo restando, comunque, per essi la competenza dell'Ufficio sanitario.

ART. 7

La concessione di box , banchi e posteggi in genere nel mercato coperto ed in quelli all'aperto, è decennale, e può essere rinnovata, ove non vi sia disdetta da una delle due parti , almeno 4 mesi prima della scadenza. La concessione è accordata a coloro che siano di buona condotta e che siano titolari di autorizzazione al commercio, in forma ambulante o in sede fissa (a secondo del tipo di concessione), con preferenza per i cittadini residenti in Vibo Valentia e a seguire in provincia. Costituiranno, altresì, criteri preferenziali, l'anzianità commerciale, l'ineccepibile condotta, l'affidamento di poter meglio fornire il mercato di generi commerciali in relazione alle esigenze del mercato.

Tali criteri saranno applicati, solo in caso di eccedenza di domande rispetto alla disponibilità dei posti da assegnare.

La concessione può anche essere stagionale per gli agricoltori-produttori diretti.

Il Dirigente dell'Ufficio Commercio potrà sempre, per gravi e giustificati motivi revocare le concessioni, anche per circostanze indipendenti dalla condotta del concessionario , mediante preavviso di gg. 60, senza che il concessionario possa per questo pretendere indennizzo alcuno.

Una parte non inferiore ad 1/6 della superficie dei mercati è riservata ai posteggi per i produttori diretti di cui alla legge n. 59 del 9.2.1963.

ART. 8

Il concessionario deve versare all'atto della concessione alla tesoreria comunale, a garanzia degli obblighi esercenti una cauzione pari all'importo di 2 mensilità del canone di concessione. Detta cauzione verrà restituita all'atto della cessazione, purché il concessionario risulti in regola con il pagamento dei canoni stessi. La cauzione è infruttifera.

ART. 9

I concessionari dei posti sono personalmente responsabili della manutenzione, buona conservazione del posto o del locale assegnato, senza apportare alcuna modifica che non sia stata autorizzata dall'ufficio comunale preposto.

Essi sono tenuti oltre che alle pulizie del posto assegnato anche alla conservazione in buono stato e alle pulizie delle suppellettili usate per le proprie attività.

Particolare cura deve usarsi nell'uso dei locali e servizi comuni evitando ogni manomissione o indecoroso uso.

E' assolutamente vietato sporcare il suolo e lasciare a terra scarti e rifiuti che dovranno essere opportunamente raccolti e depositati negli appositi recipienti a ciò destinati.

Ogni violazione alle norme di questo articolo verrà sanzionata a norma delle leggi vigenti.

ART. 10

La concessione è strettamente personale, pertanto il titolare deve personalmente esercitare la vendita sottopena di revoca della concessione.

Per le concessioni fatte a Società costituite a Cooperative ed enti, è richiesta la presenza del gestore, delegato dai competenti ordini dei suddetti, in possesso dei requisiti descritti e autorizzato ai sensi delle leggi vigenti sul commercio. In caso di malattia o impedimento del titolare o gestore, questi potrà farsi rappresentare, nello esercizio dell'attività, da persona idonea in possesso dei requisiti e nei modi di cui alle leggi vigenti in materia di Commercio e di Igiene e Sanità.

Il concessionario può inoltre farsi coadiuvare dai famigliari o dipendenti idonei dal punto di vista igienico - sanitario, sempre che sia presente egli stesso al posto di vendita. L'assenza del titolare o sostituto non giustificata e la presenza di persone non autorizzate nei box, banchi e posteggi, da luogo alle sanzioni previste dal presente regolamento, oltre che da altre leggi, nel caso che l'infrazione ne costituisca pure violazione, compresa la revoca della concessione, nei casi più gravi, o di inosservanza reiterata.

La revoca viene altresì disposta qualora il posteggio non venga utilizzato per periodi superiori a tre mesi, per ciascun anno solare.

Non può essere concesso più di un posteggio per operatore, ed il posteggio stesso deve essere indicato nell'autorizzazione al commercio.

ART. 11

Solo in caso di decesso o di comprovata inabilità del concessionario la concessione può essere trasmessa ai figli, o al coniuge, o ai parenti di primo grado, o agli affini di primo grado, sempre che essi siano in possesso dei necessari requisiti previsti dalla legge.

ART. 12

I canoni di concessione dei box, dei banchi e dei posteggi in genere sono determinati in base alla tariffa deliberata dalla Giunta e devono essere riscossi a rate anticipate entro il 1° di ogni mese.

L'Amministrazione Comunale ha, tuttavia, la facoltà di procedere alle riscossioni giornaliere con apposito esattore.

Resta fermo ogni eventuale diverso onere e tributo dipendente da leggi e regolamenti speciali.

ART. 13

Trascorso il 5° giorno del mese senza che il concessionario abbia provveduto al pagamento di cui all'articolo precedente, l'ufficio competente emetterà, nei confronti degli inadempienti, dichiarazione di morosità, trasmettendo copia all'Amministrazione Comunale agli effetti di cui al successivo art. 14

ART. 14

Qualora entro gg. 15 dalla notifica della dichiarazione di morosità il canone di concessione non sia stato direttamente versato, il dirigente avvierà le procedure per la revoca della concessione, salva sempre la rivalsa sulla cauzione versata dall'interessato.

ART. 15

In tutti i casi di cessazione o di riserva della concessione, i box, i banchi ed i posteggi, compresi gli accessori, dovranno essere lasciati a piena e completa disposizione del Comune, liberi da persone o cose, nel termine che verrà fissato dall'ufficio di polizia municipale.

In caso di mancata ottemperanza si procederà allo sgombero d'ufficio a spese del concessionario.

ART. 16

I concessionari dovranno occupare solo la superficie del posteggio delimitato dal Comune, e non invadere gli altri posteggi vicini.

ART. 17

Il Comune si riserva il diritto di eseguire, in ogni tempo, opere che ritenga convenienti e di pubblica utilità, e di procedere ad ispezioni sia del suolo che del sottosuolo.

In tal caso, per l'impedimento totale dell'uso del box, del banco o del posteggio, il concessionario potrà pretendere il rimborso della quota corrispondente alla durata della sospensione dell'esercizio, in proporzione al canone pagato, a meno che il Comune non sia in grado di assegnarli temporaneamente altro posto analogo nello stesso mercato.

ART. 18

Gli agricoltori produttori diretti possono essere autorizzati a vendere direttamente nel mercato coperto e in quello all'aperto i prodotti dei propri fondi, utilizzando i posti riservati e concessi osservando le norme di cui alla legge n. 59.

ART. 19

Tanto i posti fissi che quelli liberi debbono essere sgombrati alla chiusura del mercato. Le merci invendute o quelle arrivate successivamente potranno compatibilmente con le esigenze del mercato, e tutto a completa responsabilità dei singoli proprietari, essere lasciate nei posti assegnati, purché disposte e riordinate accuratamente.

ART. 20

Cessata la vendita, all'ora di chiusura del mercato, tutti gli operatori hanno un'ora di tempo per sgombrare, riordinare pulire il proprio spazio di vendita, dopo di che, tutti indistintamente debbono lasciare il mercato.

Il personale incaricato si accerterà che nessuno sia rimasto all'interno, e quindi provvederà alla chiusura degli ingressi. Dopo la chiusura del mercato nessuno può rimanere all'interno di esso, se non munito di apposito permesso scritto rilasciato dal responsabile del mercato.

ART. 21

La gestione comunale del mercato non assume alcuna responsabilità per la merce introdotta e depositata all'interno del mercato.

ART. 22

Nei mercati è vietato l'ingresso a persone che possano arrecare disturbi con gesti inidonei ed inconsulti.

I contravventori, siano pure i concessionari di posteggi saranno allontanati dai mercati, salvo ogni eventuale altro provvedimento stabilito per la violazione rilevata. I concessionari di posteggi potranno essere sospesi o privati del posteggio.

ART. 23

Le derrate poste in vendita che non avessero i requisiti di legge, o di regolamento, o comunque corrispondenti alle norme igieniche, saranno senz'altro sequestrate a cura del personale preposto e quindi destinate alla distruzione, su ordinanza dell'autorità sanitaria, senza pregiudizio della relativa contravvenzione.

Entro 48 ore dal sequestro, l'interessato potrà presentare reclamo al Sindaco, il quale deciderà sulla base del parere del responsabile competente del servizio sanitario.

DELLA VENDITA

ART.24

I concessionari oltre a curare la scrupolosa osservanza delle disposizioni di legge, di regolamenti, di ordinanze sindacali sulla disciplina del commercio esercitato o dell'altro di concessione, devono attenersi alle seguenti particolari prescrizioni.

a) all'ora stabilita per l'apertura del mercato al pubblico, il box, il banco e il posteggio devono essere in condizioni di dare inizio alla vendita. Il personale addetto deve indossare un idoneo e decoroso camice pulito ed abbottonato e un cappellino bianchi per la vendita di derrate alimentari, azzurri per il resto.

I generi di vendita devono essere in ottimo stato di conservazione e pulizia adeguatamente collocati all'interno del posteggio, sul banco o sul retro in modo da rendere agevole e sollecite le operazioni di vendita;

- b) e' vietato appendere o collocare all'esterno del posteggio derrate, recipienti ed altre attrezzature di qualsiasi natura;
- c) il prezzo di vendita dovrà risultare da apposito cartellino applicato ad ogni genere con chiara indicazione della qualità,
- d) gli strumenti di pesatura devono essere perfettamente registrate, puliti e disposti in modo da consentire il controllo della pesatura da parte degli acquirenti,
- e) gli addetti alla vendita devono usare in ogni occasione modi garbati e non possono rifiutare la vendita della merce esposta in vendita anche se richiesta in quantità limitata. Essi non debbono dar noia al pubblico con insistenti offerte.
- f) Le merci e gli oggetti che contrariamente alle disposizioni del presente regolamento si trovassero nel mercato in ore diverse da quelle stabilite ed occupassero uno spazio maggiore e diverso da quello assegnato, saranno rimossi d'ufficio a spese dell'interessato e se non ritirata entro il termine di 24 ore, saranno devoluti in beneficenza
- g) I concessionari di box sono tenuti a porre sulla porta del locale una targa indicante il nome, e cognome e il numero di concessione, le dimensioni della stessa saranno stabilite dall'Autorità Comunale.

ART. 25

Il Comune non si assume responsabilità di sorta per qualsiasi danno , mancanza o deperimento di merci e di derrate che dovessero derivare ai concessionari ed ai frequentatori del mercato per cause ad esso non imputabili. In ogni caso le merci deperite ed i rifiuti in genere dovranno essere accolti in recipienti chiusi del tipo stabilito dall'Autorità Comunale.

ART. 26

Gli orari di apertura e chiusura sono stabiliti dal Sindaco con apposita ordinanza.

I lavori di pulizia generale e lavatura del suolo saranno effettuati dopo la chiusura del mercato.

Nessuno dopo la chiusura del mercato può intrattenersi all'interno di esso, se non opportunamente autorizzato.

ART. 27

L'accesso e lo stazionamento di veicoli nell'interno e nelle adiacenze dei mercati e' regolato in base alle disposizioni emanate dal dirigente competente.

ART. 28

I concessionari saranno responsabili dei danni che essi e i loro famigliari o dipendenti o rappresentanti abbiano a causare al Comune.

Essi sono pure responsabili della manutenzione , buona conservazione e pulizia dei singoli posti e locali ai quali non possono essere apportate modifiche di sorta, senza il preventivo permesso degli organi comunali preposti.

ART. 29

Le dimensioni ,la forma dei banchi, il tipo ed il colore dei tendaggi ,devono corrispondere ai modelli determinati dall'Amministrazione Comunale.

ART. 30

I concessionari dovranno indossare durante la vendita una sopravveste bianca sempre linda, se addetti a spacci di generi alimentari ,e azzurra se addetti a spacci di derrate ortofrutticole ed altre e di un cappellino dello stesso colore, nonché guanti per la manipolazione dei prodotti.

ART. 31

E' vietato comunque effettuare allacciamenti agli impianti elettrici esistenti per aggiunta di lampade ,per il funzionamento di apparecchi per il riscaldamento ,di refrigerazione ,di macchine ecc. Tale divieto non si estende ai concessionari di una regolare utenza elettrica e per la quale rispondono alla concedente.

E' pure vietato di eseguire allacciamenti agli impianti idrici senza il preventivo consenso dell'Amministrazione Comunale.

ART. 32

A tutti i concessionari e' inoltre fatto obbligo :

- a) di fornire ai funzionari comunali preposti ed agli agenti di mercato tutte le notizie che essi richiedono, inerenti all'attività esercitata nel mercato;
- b) di osservare le norme eventualmente prescritte dall'ufficio di igiene e di eseguire tutte le disposizioni impartite dall'ufficio di P.M. tramite il personale di vigilanza;
- c) di esibire a richiesta dei funzionari preposti e degli agenti documenti di identità e le ricevute comprovanti il pagamento del canone di concessione.

ART. 33

La vendita del pesce ,dei crostacei ,dei molluschi ed altri prodotti di mare e di acqua dolce viene consentita esclusivamente nell'apposito reparto denominato pescheria.

ART. 34

La pescheria e' attrezzata con posti fissi e posti liberi.

Valgono per la pescheria tutte le norme regolamentari stabilite per il mercato della frutta e della verdura.

ART. 35

Ogni migliore cura dovrà essere posta nella pulizia del reparto pescheria.

Gli assegnatari ,al termine delle operazioni di vendita ,debbono provvedere alla completa lavatura dei posti di vendita secondo le norme di legge vigenti in materia.

I prodotti residui di pesce debbono essere accuratamente raccolti negli appositi recipienti predisposti, senza spargimenti al suolo.

SANZIONI

ART. 36

Salvo le maggiori pene stabilite da leggi e regolamenti speciali ,per le infrazioni al presente regolamento si applicano le sanzioni di cui all'art.20 della legge 24.11.1981 n.689.Nei casi di recidiva e di inosservanza più grave, può essere disposta dal dirigente la sospensione della concessione per un massimo di giorni 30 (trenta), oppure la revoca della suddetta.

ART. 37

La revoca della concessione comporta l'incameramento della cauzione, nonché l'obbligo del concessionario e dei suoi aventi causa, ai sensi del precedente art.15, a lasciare immediatamente libero e sgombro, da persone o cose, il box, banco e posteggio assegnato.

In caso contrario si procederà allo sgombro forzato d'ufficio a spesa degli inadempienti.

ART. 38

L'inosservanza delle norme di cui al presente regolamento e' passibile di procedimento contravvenzionale secondo le modalità stabilite dalla legge.

ART. 39

Le disposizioni di precedenti norme regolamentari o di ordinanza del del sindaco, in contrasto con il presente regolamento, si intendono modificate di conseguenza.

Il regolamento di che trattasi entrerà in vigore dalla data di esecutività.

ART. 40

Gli attuali concessionari di posteggi presso il mercato coperto e i mercati all'aperto hanno diritto a mantenere il posteggio e le concessioni, previo adeguamento alla disposizioni del presente regolamento, entro e non oltre il periodo di mesi quattro dalla data di esecutività del presente regolamento.

